



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Supplemento 3 alla Circolare sull'indennità di maternità (CIMat)

Valido dal 1° gennaio 2020

318.710.03 i CIMat

11.19

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2020. L'aggiunta 01/20 evidenzia i numeri marginali modificati.

Le principali modifiche consistono in precisazioni riguardanti la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato in relazione all'indennità giornaliera in caso di malattia. Ulteriori adeguamenti sono resi necessari dall'esperienza maturata nella prassi e dalla giurisprudenza. Sono inoltre apportati alcuni adeguamenti di natura linguistica.

- 1044
1/20 Questo vale per tutti i Paesi dell'UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- 1055
1/20 Il diritto all'indennità di maternità non sussiste invece se il rapporto di lavoro termina prima del parto senza che la madre percepisca fino a questa data un'indennità per la perdita di salario sotto forma di un'indennità giornaliera dell'AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA) o adempia le condizioni di diritto per beneficiare dell'indennità di disoccupazione.
- 1063
1/20 I periodi precedenti il parto in cui la madre ha percepito un'indennità giornaliera dell'AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure al diritto delle assicurazioni private secondo la LCA) sono interamente presi in considerazione nel computo della durata minima dell'attività lucrativa. Questo vale anche per i periodi in cui l'indennità non è stata versata (cosiddetti giorni di sospensione) e per i giorni di attesa.
- 1068
1/20 – un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattie o infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure al diritto delle assicurazioni private secondo la LCA.
- 1070
1/20 Se fino al parto la madre percepisce un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattie o infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure al diritto delle assicurazioni private secondo la LCA, la cassa di compensazione deve verificare se questa indennità vada considerata quale prestazione in sostituzione del salario.
- 1084
1/20 L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dalla madre immediatamente prima del parto. Il suo importo non può superare l'indennità totale

massima di cui all'articolo 16f LIPG. È fatta salva la garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un'indennità giornaliera dell'AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

- 1091
1/20
- Se fino al parto una donna percepisce un'indennità giornaliera
- dell'assicurazione per l'invalidità,
 - dell'assicurazione malattie,
 - dell'assicurazione contro gli infortuni,
 - dell'assicurazione contro la disoccupazione o
 - dell'assicurazione militare,
- in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento, indipendentemente dall'importo massimo stabilito dall'articolo 16f LIPG. Nel caso di indennità giornaliere in caso di malattia di un'assicurazione d'indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti.
- 1092
1/20
- Se la madre o il suo datore di lavoro hanno stipulato un'assicurazione complementare in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA per coprire interamente la perdita di salario, per la garanzia dei diritti acquisiti va presa in considerazione soltanto l'indennità giornaliera versata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
- 1095
1/20
- In deroga alle disposizioni relative al versamento delle IPG per chi presta servizio, durante le 14 settimane di congedo di maternità l'indennità è versata a posteriori alla fine di ogni mese in cui sussiste il diritto.
- 1103
1/20
- Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, sono applicabili per analogia

7.3 Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori d'indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA

- 1106
1/20
- Se dalla richiesta risulta che un assicuratore malattie/contro gli infortuni ha versato fino al parto indennità giornaliera a titolo di prestazioni anticipate in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA, la cassa di compensazione comunica all'assicuratore la data d'inizio del versamento dell'indennità di maternità. Contemporaneamente lo informa della possibilità di compensare le indennità giornaliera versate con i pagamenti retroattivi dell'indennità di maternità.
- 1107
1/20
- Le prestazioni anticipate versate dall'assicuratore malattie/contro gli infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA gli possono essere rimborsate fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di maternità da versare retroattivamente per lo stesso periodo.